

NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI FEBBRAIO 2024

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ, ULTIMI ARTICOLI:

- **MALATTIE PROFESSIONALI:** Online in Gazzetta l'elenco aggiornato 2024;
- **ATTESTATI DEI CORSI DI FORMAZIONE:** Sono di proprietà del Datore di Lavoro o del lavoratore ?;
- **MASE:** Arrivano le linee guida per redigere i piani di azione sul rumore e le zone silenziose;

N.B.: In fondo alle nostre News potrete trovare il nostro **Calendario Formativo** aggiornato per tutto il 2023!
Cosa aspettate?
AFFRETTATEVI!

SICUREZZA

MALATTIE PROFESSIONALI: Online in Gazzetta l'elenco aggiornato 2024.

E' approdato in Gazzetta Ufficiale l'elenco aggiornato delle malattie professionali 2024, frutto del Decreto 15 Novembre 2023 siglato dal Ministero del Lavoro.

All'interno la nuova lista delle patologie considerate legate allo svolgimento dell'attività lavorativa in sé, **suddivise in tre liste** in base alla loro relazione con l'attività svolta. **Il Decreto è diventato ufficiale con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale** del 13 Gennaio 2024, per l'esattezza la numero 10 serie generale.

Cosa sono le Malattie Professionali?

Anzitutto facciamo chiarezza su cosa sia una **malattia professionale**.

Si tratta di **patologie che il lavoratore contrae per effetto del lavoro svolto**. C'è quindi una chiara *correlazione tra l'attività lavorativa e la malattia diagnosticata*. Parlando di patologia e non di evento in sé, diventa chiaro che questa scaturisce gradualmente nella persona, in modo lento e progressivo. Per essere più chiari: la frattura di una gamba cadendo da un'impalcatura non è di per sé malattia professionale, ma solo infortunio sul lavoro. Questo perché anche se direttamente legata all'attività che si sta svolgendo, accade all'improvviso e sul momento. Una malattia legata al lavoro potrebbe essere un tumore che colpisce un lavoratore che per anni lavora a contatto con amianto. Come spiegato da Inail, **la causa di una malattia professionale deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente**: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.



Nel 2024 è in vigore un **elenco aggiornato di patologie considerate malattie professionali e per le quali deve essere presentata denuncia**. La lista da tenere presente è **allegata al decreto Ministero del lavoro 15 Novembre 2023**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 Gennaio 2024, con l'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 Giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia. **Le malattie sono suddivise in 3 liste**, in base a quanto è forte il loro legame con il lavoro svolto dalla persona che è ammalata:

- **LISTA I** – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- **LISTA II** – Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
- **LISTA III** – Malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Con **elevata probabilità di legame** con il lavoro svolto abbiamo ad esempio: dermatite allergica da contatto, asma bronchiale, diversi tipi di tumore (vescica, polmone, cute, stomaco, leucemie, rene, ovaio, ecc.) e in generale tutti i tumori professionali. Queste possono essere ricercate nella lista 1.

In lista 2 invece (quindi con **limitata probabilità di relazione** con l'attività lavorativa) troviamo: disturbo post-traumatico da stress, malattie psichiche e psicosomatiche. Può invece essere possibile la relazione con il lavoro nei casi di fibrosi polmonare, sindromi da sovraccarico biomeccanico, alcuni tumori (verveice uterina, polmone, celebrale, sindrome dello stretto toracico).

Chiaramente ogni patologia è distinta per agente che può averla causata ed è dotata di codice identificativo da applicare in fase di denuncia.


Per poter accedere al decreto del 15 Novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali vi riportiamo il link : <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/13/24A00095/sg> , Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali 2024.

SICUREZZA

ATTESTATI DEI CORSI DI FORMAZIONE: Sono di Proprietà del lavoratore o del Datore di Lavoro?

“E’ un mio diritto ottenere la consegna degli Attestati di Formazione che ho conseguito in Azienda?”, “ E’ obbligo del datore di lavoro rilasciarmi l’attestato conseguito?”, e ancora , “di chi è la proprietà degli attestati? Del lavoratore o del Datore di lavoro che ha pagato il corso?”

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.



La Proprietà degli attestati dei corsi di Formazione sulla Sicurezza:

Partiamo da un punto certo che è fondamentale: **l’Attestato è nominale e fa riferimento al lavoratore**, non al Datore di lavoro. Ragion per cui, **il rifiuto di consegna del Certificato appare essere a tutti gli effetti una palese violazione dei diritti del lavoratore**. Tuttavia, a **causa di alcune lacune legislative**, la questione **non è così semplice nei contenuti**, né lineare nel ragionamento.

La Normativa di Riferimento:

Come certamente sapete, la normativa che regola tutto ciò che riguarda sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro è il **D.Lgs. 81/08** (Testo Unico sulla Sicurezza) e ss.mm. Eppure, nel testo in questione, **si fatica a trovare un chiaro riferimento relativo alla obbligatorietà della consegna degli attestati** (cosa che avviene, invece, per quanto riguarda ad esempio la cartella sanitaria relativa alla visita di medicina del lavoro). **Si è dovuto attendere il cosiddetto “Accordo Stato Regioni” del 2012 per un adeguamento del problema, nel quale però non si parla di “obbligo”, bensì di atto “opportuno”**. Pertanto **“Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione dei lavoratori effettuata è opportuno venga rilasciata al dirigente, al preposto o al lavoratore”** (pag. 17 Accordo del 25/07/12). **Siamo, perciò, di fronte ad un mero consiglio, piuttosto che ad un preciso dovere.**

Dove nasce il problema: il libretto formativo del Cittadino

Il D. Lgs 81/08 indica che *“le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione”* siano registrate nel **libretto formativo del cittadino**, un libretto sconosciuto ai più. Si tratta di un documento personale nel quale vengono registrate le competenze formali acquisite durante la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua, nonché le competenze non formali e informali. **Questo strumento raccoglie e documenta informazioni, dati e attestazioni riguardo esperienze maturate in vari ambiti** – educativo/formativo, lavorativo, sociale, ricreativo, familiare – al fine di favorire una maggior occupabilità delle persone. Peccato che pochissime regioni (Toscana, Marche, Lazio e Puglia) vi abbiano aderito creando, di fatto, **un buco legislativo importante che inficia la possibilità di ricorso in caso di contenzioso.**

Allora è possibile o no fare valere il proprio diritto?:

Se si fa riferimento alla legislazione in materia di Sicurezza sul lavoro sembrerebbe di no. Infatti la carenza legislativa sorge proprio a causa dell'inesistenza del libretto formativo del cittadino. Avendo concesso alle Regioni la possibilità di non avvalersi di questo strumento, di fatto viene a cadere qualsiasi obbligo da parte del datore di lavoro. Infatti, nel Testo Unico è scritto: "Il datore di lavoro deve registrare le competenze acquisite dai lavoratori nel libretto formativo, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni". Per cui, dove non esiste il libretto, non esiste nemmeno l'obbligo. Oltretutto, non avendo previsto questa falla, non è stata pensata neppure l'eventuale relativa sanzione eludendo, di conseguenza, una qualsivoglia possibilità di ricorso. Sempre sul Testo Unico è scritto: "Non è prevista alcuna sanzione, né penale né di altro tipo, per la mancata osservanza dell'articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008".

AMBIENTE



MASE: Arrivano le linee guida per redigere i piani di azione sul rumore e le zone silenziose.

Publicato il **Decreto del direttore della Direzione generale valutazioni ambientali del Mase 13 Dicembre 2023, n. 664.**

Rumore: al via le **linee guida su piani di azione e zone silenziose**. Ad annunciarlo il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con un **comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 Gennaio 2024, n. 14.**

Integrano il decreto tre allegati co-firmati con Ispra e Snpa:

- **Allegato 1:** Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi ai piani di azione e zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna;
- **Allegato 2:** Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali dei piani di azione e zone silenziose;
- **Allegato 3:** linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai piani di azione e alla sintesi non tecnica per la consultazione del pubblico.

Gestire i problemi di inquinamento acustico:

Secondo quanto previsto dagli allegati al decreto "i **piani di azione**, destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti compresa, se necessario, la sua riduzione, **devono essere redatti dai gestori delle infrastrutture principali dei trasporti e delle autorità competenti** per gli agglomerati in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5 del D. Lgs 19 Agosto 2005, n. 194 (e sue modifiche apportate dal D. Lgs 17 Febbraio 2017, n. 42) "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e alla documentazione pubblicata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente".

Due zone: in agglomerato e in campagna

Il **D. Lgs. 194/2005** individua per le **zone silenziose due diverse tipologie, in agglomerato e in aperta campagna**. "Per **zona silenziosa in agglomerato**, si intende un'area, delimitata dall'Autorità Competente, nella quale Lden (definizione del livello, giorno, sera, notte) o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente, non superi un determinato valore limite. Invece, per **zona silenziosa in aperta campagna** si intende un'area esterna all'agglomerato che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative. E' definita dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale o, qualora la zona ricada nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime".

Il Reporting

In particolare, la **documentazione da trasmettere alla Commissione Europea**, in merito ai Piani di Azione e zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna, è **composta da quattro tipologie di informazioni**: *Reporting Mechanism, Piano di Azione con strati informativi, Report di sintesi, Zone silenziose*.

Gli effetti del rumore sulla salute

“I **Piani di Azione** devono essere aggiornati ogni cinque anni e, comunque, **ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente**”, si legge nell’allegato. Dove si spiega che è “necessaria la determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale poiché alcune relazioni dell’OMS evidenziano effetti sulla salute di diversa entità e di diversa natura in relazione al rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili. In particolare, sono stati individuati i seguenti effetti nocivi: cardiopatia ischemica, ictus, ipertensione, diabete e altri disturbi metabolici, declino cognitivo dei bambini, declino della salute e del benessere mentale, disabilità uditiva, acufene, complicazioni alla nascita”.

Vi riportiamo di seguito i seguenti link utili per approfondire in maniera più specifica quanto in Decreto:

- https://energiaoltre.it/wp-content/uploads/2024/01/decreto_VA_664_13_12_2023.pdf;
- https://energiaoltre.it/wp-content/uploads/2024/01/01_SpecificheDati_Piani_Azione.pdf;
- https://energiaoltre.it/wp-content/uploads/2024/01/02_Specifiche_Metadato.pdf

CORSI DI FORMAZIONE 2024

Di seguito riportiamo il **Calendario Formativo** dei corsi in programma per il 2024:

CARRELLI ELEVATORI (12 ORE)	GIOVEDÌ 07 MARZO: 14.00/18.00 VENERDÌ 08 MARZO: 8.30/12.30-14.00/18.00
CARRELLI ELEVATORI – AGGIORNAMENTO (4 ORE)	VENERDÌ 08 MARZO: 14.00/18.00
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (10 ORE)	VENERDÌ 22 MARZO: 8.00/13.00-14.00/19.00
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI- AGGIORNAMENTO (4 ORE)	VENERDÌ 22 MARZO: 14.00/18.00
MACCHINE MOVIMENTO TERRA – AGGIORNAMENTO (4 ORE)	GIOVEDÌ 14 MARZO: 14.00/18.00
GRU SU CAMION (8 ORE)	VENERDÌ 15 MARZO: 8.30-12.30/14.00-18.00
GRU SU CAMION –AGGIORNAMENTO (4 ORE)	VENERDÌ 15 MARZO: 14.00-18.00
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)	VENERDÌ 01 MARZO: 14.00/18.00
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ORE)	VENERDÌ 01 MARZO: 16.00/18.00
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE)	VENERDÌ 01 MARZO: 8.30-12.30 / 14.00-18.00
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ORE)	VENERDÌ 01 MARZO: 14.00-19.00
ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (16 ORE)	*
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (8 ORE)	VENERDÌ 01 MARZO: 8.30-12.30 / 14.00-18.00
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4 ORE)	VENERDÌ 03 MAGGIO: 14,00 -18,00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO (4 ORE)	VENERDÌ 17 MAGGIO: 14,00 -18,00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO (4 ORE)	VENERDÌ 17 MAGGIO: 14,00 -18,00 VENERDÌ 23 MAGGIO: 14,00 - 18,00

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO (4 ORE)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 - 20,00 VENERDI' 23 MAGGIO: 14,00 - 20,00
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE LAVORATORI (6 ORE)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00 -20,00
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS- AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON < 50 DIPENDENTI (4 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	VENERDI' 23 MAGGIO: 14,00 -18,00
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS - AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON > 50 DIPENDENTI (8 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00 -18,00 VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -18,00 VENERDI' 23 MAGGIO: 14,00 - 18,00
RSPP RISCHIO BASSO – DATORE DI LAVORO (8 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 - 18,00 VENERDI' 23 MAGGIO: 14,00 - 18,00
RSPP RISCHIO MEDIO– DATORE DI LAVORO (16 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00 -18,00 VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -20,00 VENERDI' 23 MAGGIO: 14,00 - 20,00
RSPP RISCHIO ALTO– DATORE DI LAVORO (24 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00 -20,00 VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -20,00 VENERDI' 23 MAGGIO: 14,00 - 20,00 (Ultima data da programmare in base agli iscritti)
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO BASSO (6 ORE)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -20,00
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO MEDIO (10 ORE)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00-19,00 VENERDI' 23 MAGGIO: 14,00-19,00
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO ALTO (14 ORE)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00-18,00 VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00-19,00 VENERDI' 23 MAGGIO: 14,00-19,00
<p>*IL CORSO E' IN PROGRAMMA, COSTI E RELATIVI ORARI VERRANNO SPECIFICATI AL SINGOLO CORSISTA TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA PROGRAMMAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE PRESSO I VVF.</p>	

CONTATTI

Per maggiori informazioni:

SICAM Consulting , Via Roma, 19 - Megliadino San Vitale (PD).
mail: info@sicamconsulting.it
Tel./Fax: 0429-88778
web: www.sicamconsulting.it